

OGGETTO	SOSPENSIONE DI VERSAMENTI E ADEMPIMENTI TRIBUTARI - CHIARIMENTI
RIFERIMENTI	CM 11/2020; ART. 62, DL N. 18/2020; ART. 18, DL N. 23/2020
CIRCOLARE DEL	19/05/2020

Sintesi: l'Agenzia ha recentemente fornito ulteriori chiarimenti in merito alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, di cui ai DL "Cura Italia" e "Decreto liquidità".

Tra i principali chiarimenti si evidenzia che nella sospensione fino al 30/06/2020 degli adempimenti che cadono tra l'8/03 ed il 31/05

- rientrano (oltre a tutti gli adempimenti Iva: mod. Iva 2020, mod. TR, mod. LI.PE. ed esterometro del 1° trimestre 2020) anche l'invio del Mod. EAS e del mod. Intra-12 (enti non commerciali), nonché la richiesta di effettuazione delle verifiche periodiche dei Registratori di cassa e dei RT/Server RT

- non rientra la trasmissione degli oneri detraibili per la predisposizione del mod. 730 precompilato.

L'Agenzia chiarisce poi che la sospensione (di 90gg) in presenza di istanza di accertamento con adesione del contribuente si cumula la presente "sospensione Covid-19" e col periodo di sospensione feriale.

Come noto, in seguito all'emergenza epidemiologica in atto, l'art. 62 DL 18/2020 ha disposto il differimento degli adempimenti che scadono **tra l'8/03 ed il 31/05/2020**, con ripresa dell'adempimento entro il 30 giugno 2020.

Inoltre, l'art. 18, DL n. 23/2020 ha definito i criteri per poter differire i versamenti che scadono nei mesi di aprile e maggio (riduzione del fatturato/corrispettivi per almeno il 33%/50%).

L'Agenzia, con la CM 11/2020, ha fornito una serie di chiarimenti nella forma di domande e risposte.

SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Una prima serie di chiarimenti dell'Agenzia riguarda gli adempimenti tributari che scadono tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020, per i quali occorrerà provvedere non oltre il 30/06/2020.

ADEMPIMENTI IVA

Una prima serie di adempimenti che potranno essere effettuati **entro il 30 giugno 2020** attengono a quelli rilevanti ai fini dell'Iva:

ADEMPIMENTO	Scadenza originaria	Scadenza differita
mod. Iva 2020	30/04/2020	30/06/2020
mod. TR del 1° trimestre 2020 rimborso/compensaz. credito Iva	30/04/2020	
Comunicazione liquidazione periodica (LI.PE.) del 1° trimestre 2020	31/05/2020	
Esterometro del 1° trimestre 2020	30/04/2020	

N.B.: l'Agenzia chiarisce che rimane ferma la possibilità di presentare i modelli alla relativa scadenza originaria, "non essendo preclusa la facoltà di porre in essere gli adempimenti tributari", come naturale.

MOD. IVA 2020: l'Agenzia chiarisce che il differimento si estende alla dichiarazione annuale dovuta:

- dai soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia (per le operazioni effettuate in Italia)
- dai soggetti che operano tramite rappresentante fiscale/identificazione diretta verso privati (e-commerce "indiretto")

Peraltro si deve ritenere riguardi anche la comunicazione trimestrale dovuta dagli operatori non residenti per l'e-commerce diretto.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DA MAGGIO 2020

La possibilità di utilizzare in compensazione orizzontale per **importi superiori a € 5.000**

- sia il credito annuale
- che il credito infrannuale del 1° trimestre 2020

in via anticipata **da maggio 2020** è subordinata alla facoltà di avvalersi della possibilità di presentare il modello (**munito del visto** di conformità) alla **scadenza originaria** (30/04/2020).

Al contrario nel caso in cui il contribuente intenda procedervi al 30/06/2020, anche l'utilizzo del credito risulterà differito.

Esempio

Contribuente presenta un saldo a credito Iva 2019 di € 18.000, che intende utilizzare interamente in compensazione orizzontale.

La quota di credito eccedente € 5.000 (utilizzabile fin dal 1/01/2020) sarà utilizzabile in modo differenziato a seconda che provveda all'invio del mod. Iva 2020 vistato:

- il 30/04/2020: a decorrere dal 10/05/2020
- il 30/06/2020: a decorrere dal 10/07/2020.

Concetto del tutto analogo si applica per il mod. TR del 1° trimestre 2020, nonché la possibilità di ottenere più velocemente l'eventuale richiesta a rimborso.



N.B.: naturalmente è possibile procedere all'invio dei modelli annuale/infrannuale anche nel mese di maggio (usufruendo solo in parte del periodo di sospensione), potendo così:

- ✓ procedere all'utilizzo in compensazione orizzontale, previo monitoraggio, decorsi 10 giorni dalla presentazione del modello
- ✓ poter anticipare l'erogazione del rimborso eventualmente richiesto nel modello.

Correzione LI.PE. 2019: si noti che l'invio dei modelli di comunicazione riferiti al 2019 trovano un limite nel termine per l'invio della relativa dichiarazione annuale Iva:

- essendo questo termine differito al 30/06/2020
- fino a tale data sarà possibile correggere eventuali LI.PE. errate/omesse riferite al 2019 (in luogo di dover operare sul quadro VH del mod. Iva 2020).

ENTI NON COMMERCIALI

L'Agenzia chiarisce che tra gli adempimenti sospesi rientrano:

- ➔ il mod. EAS
- ➔ il mod. Intra12

Mod. EAS: si ricorda che il modello va presentato:

- ✓ entro 60 giorni dalla costituzione dell'ente non commerciale (la sospensione riguarda la costituzione dell'ente non commerciale tra l'8/01/2020 ed il 1/04/2020)
- ✓ entro il 31/03 dell'anno successivo a quello in cui si è verificata una variazione di un ente già costituito: detto termine è sempre differito al 30/06/2020.

Mod. Intra12: si ricorda che il modello riporta gli estremi del pagamento dell'Iva effettuato dagli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (cioè privi di attività commerciale), da presentare entro la fine del mese successivo a quello di registrazione dell'acquisto intraUE (in sostanza risulta sospeso l'invio dei modelli per acquisti effettuati nei mesi da febbraio ad aprile).

Il differimento dovrebbe estendersi anche al mod. Intra13, che riguarda l'ammontare degli acquisti intraUE di beni al fine di valutare il supero della soglia di € 10.000 (oltre il quale ricorre l'obbligo di apertura della partita Iva al solo fine di assolvere il reverse charge).

N.B.: si noti che la sospensione opera per **tutti i mod. Intrastat** (mensili o trimestrali) che scadono tra l'8/03 ed il 31/05/2020 (anche riferiti alle imprese commerciali).

REGISTRATORI DI CASSA / REGISTRATORI TELEMATICI

L'Agenzia ribadisce, in primo luogo, quanto già chiarito nella CM 8/2020, e cioè il fatto:

- non ritenga applicabile la sospensione alla trasmissione dei corrispettivi telematici in presenza di un RT "in servizio"
- mentre la sospensione è applicabile alla procedura di "upload" dei corrispettivi nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi" da parte dei contribuenti che si avvalgono ancora del registratore di cassa, in quanto rientranti nel cd. "regime transitorio" semestrale.



N.B.: lo schema del DL Rilancio di prossima pubblicazione prevede l'estensione di tale regime transitorio per ulteriori 6 mesi (cioè fino al 31/12/2020 per i soggetti con volume d'affari 2018 non superiore a € 400.000).

Sospensione dell'attività: l'Agenzia ricorda, inoltre che nel caso:

- ➔ di sospensione dell'attività (es.: in applicazione dei DCPM emanati per il contenimento dell'emergenza epidemiologica)
- ➔ **non sono necessari particolari adempimenti;** il RT, alla prima trasmissione successiva (o all'ultima trasmissione utile, se viene impostato in tal senso l'RT) evidenzierà la data dell'ultima trasmissione e la totalità dei giorni di interruzione, privi di una "chiusura giornaliera".

RICHIESTA O EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA PERIODICA

L'Agenzia chiarisce che la sospensione degli adempimenti tra l'8/03 ed il 31/05 opera anche a favore:

- per l'esercente: della richiesta di effettuazione della verifica annuale del Registratore di cassa
- per il tecnico abilitato: per l'effettuazione di tale verifica annuale.



Registratore Telematico: analoga disposizione vale per i Registratori telematici/server RT, anche se in questo caso non sarà decorso il periodo biennale previsto per la prima verifica.



N.B.: l'Agenzia non fa riferimento alla richiesta per **interventi urgenti a causa di guasti**, i quali si devono ritenere obbligatori anche nel periodo di sospensione

Trasmissione dati verifiche periodiche registratori di cassa

Beneficia della sospensione anche la trasmissione telematica trimestrale da parte del tecnico abilitato:

- dei dati relativi alle verifiche periodiche dei Registratori di cassa
- nonché dell'elenco dei tecnici incaricati all'effettuazione delle stesse.

L'adempimento va effettuato entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre: dunque la sospensione si riguarda l'invio dei dati del 1° trimestre 2020 (la cui scadenza ordinaria è al 20/04/2020).

ADEMPIMENTO IN SCADENZA TRA L'8/03 ED IL 31/05/2020	SCADENZA
Consegna mod. CU ai percipienti	30 aprile
Dichiarazione IVA 2020 (anno 2019)	30 giugno
Dichiarazione IVA soggetti non residenti	
Mod. TR del I° trimestre 2020	
Lipe I° trimestre 2020	
Esterometro I° trimestre 2020	
Intrastat mensile/trimestrale (incluso Intra 12)	
Presentazione modello EAS	
Richiesta/effettuazione della verifica periodica del Registratore di Cassa	
Trasmissione dati delle verifiche periodiche sui Registratori di cassa	

COMUNICAZIONI TELEMATICHE PER IL MOD. 730 PRECOMPILATO

L'Agenzia ricorda che l'art. 22 D.L. 23/2020 ha disposto che, per l'anno 2020, il termine:

- ➔ di consegna ai percipienti dei mod. CU è prorogato al 30 aprile (art. 4, co. 6-quater Dpr 322/98)
- ➔ tale proroga non può essere estesa alla trasmissione telematica delle comunicazioni relative agli oneri detraibili per la predisposizione del mod. 730 precompilato (spese per asili nido; spese per la frequenza universitaria; ecc.), il cui termine rimane fissato al 31/03/2020 (art. 1, co. 5, DL 9/2020).

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

Per quanto attiene la sospensione dei versamenti come disposto dall'art. 18 DL 23/2020, l'Agenzia delle entrate fornisce dei chiarimenti per quanto attiene i versamenti dovuti:

- ✓ in caso di liquidazione Iva di gruppo o di gruppo Iva
- ✓ nonché nel caso di fusione per incorporazione.

Liquidazione iva di gruppo o Gruppo iva: la sospensione si applica anche alle società che applicano la liquidazione IVA di gruppo (nonché il Gruppo Ivaa), dove la riduzione del fatturato/corrispettivi può riguardare:

- l'intera liquidazione di gruppo: nel caso in cui la riduzione si sia verificata sulla società del gruppo che possiede ricavi prevalenti rispetto ai ricavi complessivi del gruppo (la riduzione minima del 33% o del 50% dovrebbe in tal caso fare riferimento al fatturato solo di quest'ultima società)
- la liquidazione delle singole società partecipanti (che soddisfino il requisito della riduzione del proprio fatturato): ove la società "prevalente", di cui sopra, non soddisfi i requisiti (in tal caso va fatto riferimento agli importi a debito liquidati dalle singole società, che risulteranno differiti, ancorché successivamente consolidati in un debito unitario, la cui sole eccedenza andrà versata alle scadenze ordinarie).

Fusione per incorporazione: il calcolo della riduzione del fatturato va effettuato confrontando il fatturato dei mesi di marzo/aprile 2020

- ✓ delle società incorporate
 - ✓ con la somma dei fatturati della società incorporante ed incorporate
- dove sarà possibile che solo una quota parte della liquidazione risulti sospesa (nel caso in cui una sola delle due società soddisfi il requisito).

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO

L'art. 67 D.L. 18/2020 ha sospeso, sempre dall'8/03 fino al 31/05/2020 i termini relativi all'attività degli Uffici impositori: di liquidazione automatizzata e di controllo (art. 36-bis e 36-ter Dpr 600/73 e 54 Dpr 633/72), di accertamento, di riscossione e di contenzioso (nonché le risposte agli interpelli presentati).

L'Agenzia delle Entrate chiarisce ora che la sospensione:

- ➔ **determina un corrispondente differimento** (di 84 giorni) **del decorso dei termini di prescrizione/decadenza** (anche laddove non scadano entro il 2020)
- ➔ non riguarda la sospensione delle attività considerato urgenti e indifferibili, tra cui rientrano gli atti connessi a procedimenti penali, per i quali la denuncia deve essere effettuata senza ritardo.

Accertamento con adesione: infine per quanto attiene l'istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente a seguito di notifica di un accertamento, l'Agenzia chiarisce che la **sospensione dei termini per impugnare**, propria di tale istanza (90gg) **si cumula** con:

- gli **84 gg** della **presente sospensione** (conferma della CM 6/2020 – v. [RF 054/2020](#))
- nonché con la **sospensione feriale** (dal 1/08/2020 al 31/08/2020).

